

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1004 del 2020, proposto da -OMISSIS-in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Rovagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Istituto Comprensivo I C -OMISSIS-- Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento e la declaratoria del diritto ad usufruire di un insegnante di sostegno pari al complessivo monte ore di frequenza scolastica e, conseguentemente, per l'annullamento - previa sospensione della esecuzione – della Dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. -OMISSIS-, del verbale del G.L.H. d'Istituto del -OMISSIS-, nonché del verbale del G.L.H. Operativo del -OMISSIS-e del P.E.I. per l'anno scolastico 2019-2020, comunicati ai ricorrenti in data -OMISSIS-, a seguito di formale accesso agli atti, nella parte in cui sono state assegnate dall'I.C. -OMISSIS-all'alunna -OMISSIS-, per l'anno scolastico 2019-2020, -OMISSIS- ore settimanali di sostegno; nonché di ogni altro atto, anteriore e conseguente, del procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Istituto Comprensivo I C -OMISSIS-- Roma; Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 35 c.p.a.

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti, nella qualità di genitori della minore -OMISSIS-, alunna iscritta al -OMISSIS- della scuola primaria e riconosciuta come persona con grave handicap ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. n.104/1992, hanno impugnato la Dichiarazione del Dirigente Scolastico prot. -OMISSIS-, con la quale a seguito di accesso agli atti, sarebbero venuti a conoscenza dell'assegnazione alla minore di un insegnante sostegno per -OMISSIS- ore settimanali, anziché 22 (rapporto 1:1), per l'anno scolastico 2019-2020; unitamente a tale dichiarazione i ricorrenti hanno impugnato il verbale del G.L.H. d'Istituto del -OMISSIS-, il verbale del G.L.H. Operativo del -OMISSIS-ed il P.E.I. per l'anno scolastico 2019-2020, sempre nella parte in cui non assegnano il massimo delle ore di sostegno.

E' stato inoltre chiesto dai ricorrenti l'accertamento del diritto della minore ad ottenere la copertura di tutte le ore di frequenza scolastica con un insegnante di sostegno.

Si è costituito l'intimato Ministero contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Alla camera di consiglio del 3 marzo 2020, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Deve innanzitutto rilevarsi d'ufficio l'irricevibilità del ricorso per l'annullamento dei provvedimenti impugnati. Difatti, contrariamente da quanto riportato nel ricorso introduttivo del giudizio, i genitori della minore hanno avuto conoscenza del numero delle ore di sostegno indicate nel Piano educativo individualizzato (PEI) non a seguito dell'accesso agli atti, bensì già in data -OMISSIS-, allorchè hanno partecipato alla riunione del GLHO di presentazione del Piano, come risulta dalle firme apposte dai genitori tra i soggetti presenti alla riunione.

Nel verbale di tale riunione, avente tra gli argomenti trattati "la presentazione del PEI", si legge che "la maestra di sostegno copre -OMISSIS- ore" e difatti lo stesso PEI a pagina 2 riporta una tabella in cui sono indicate le -OMISSIS- ore di sostegno.

Risulta dunque dagli atti depositati in giudizio che i ricorrenti hanno avuto conoscenza del contenuto del PEI già in data -OMISSIS-, ed inoltre lo stesso PEI risulta sottoscritto dalla madre, in rappresentanza della minore, in data -OMISSIS-.

Poiché il ricorso è stato notificato all'Amministrazione resistente il 31.1.2020 è da rilevarsi d'ufficio la tardività dello stesso e, dunque, l'irricevibilità ex art. 35, co. 1 lett. a) c.p.a.

Per quanto concerne la pretesa ricorsuale tesa ad ottenere l'accertamento del diritto all'attribuzione di un monte ore di sostegno pari alle ore complessive di frequenza scolastica, la stessa deve essere considerata inammissibile, atteso che la situazione giuridica sottostante all'assegnazione di ore di sostegno è di interesse legittimo, non tutelabile mediante un'autonoma azione di accertamento, la quale comporterebbe che l'adito Tribunale venga a sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio di un'attività riservata dalle legge alla sfera discrezionale della stessa.

Ciò premesso, il proposto gravame deve essere dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE Giuseppe Sapone